In due anni e mezzo il colosso del web ha ricevuto quasi 41 mila istanze di oblio

Google accoglie 1/3 delle richieste

DI MARIA CHIARA FURLÒ

Sono quasi 41 mila le richieste di far valere il proprio «diritto all'oblio» che dall'Italia sono arrivate a Google negli ultimi due anni e mezzo, cioè da quando nel maggio del 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito per gli utenti dei motori di ricerca il diritto di chiedere la rimozione dalle loro pagine dei link che li riguardano e sono ritenuti «inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati».

Se si va poi a contare il numero totale di pagine web (corrispondenti ad altrettanti Url) che gli utenti in rapporti con l'Italia hanno chiesto a Google di rimuovere, la cifra supera i 133 mila (il dato viene aggiornato quotidianamente in maniera pubblica ed è in costante aumento).

Di questi Url però, finora solo il 33% è stato effettivamente rimosso dal motore di ricerca a cui è stata fatta richiesta, contro un 67% che Big G ha ritenuto di non dover rimuovere.

Il fatto che Google abbia deindicizzato solo un terzo degli Url rispetto alle richieste ricevute però «non deve trarre in inganno». A dirlo è l'avvocato e presidente di Federprivacy, **Nicola Bernardi** che spiega come il modello di richiesta di rimozione messo a disposizione dal noto motore di ricerca non sia uno strumento di censura arbitraria, che gli utenti possono utilizzare per far cancellare dal web delle informazioni sul loro conto a loro giudizio ritenute increscio se o inopportune, ma abbia il preciso scopo di attuare le disposizioni sul tema del diritto all'oblio, ovvero il diritto a non essere più ricordati per fatti che effettivamente riguardano l'interessato, ma per i quali il trascorrere del tempo abbia determinato una progressiva diminuzione del motivo per cui sono stati pubblicati sul web fino a farli diventare obsoleti.

Daniele Bocciolini

Nicola Bernardi

In questo contesto, spiega Bernardi, «Google non ha il compito di entrare nel merito di ogni singola questione per giudicare chi ha torto e chi ha ragione, ma quello di stabilire se ciascuna richiesta rientra o meno nelle previsioni del diritto all'oblio, e stabilire di conseguenza se procedere o no alla rimozione dai risultati di ricerca».

> *La maggior parte delle richieste non possono essere accettate perché non trovano fondamento in questa disciplina*

L'elevatissimo numero di richieste evidenzia perciò «un generalizzato abuso del ricorso a questo strumento da parte degli utenti, che probabilmente non sono dovutamente informati sulla materia, ed effettuano comunque dei tentativi per cercare di veder scomparire dalla rete dei risultati sgraditi che vengono visualizzati quando si digita il loro nome e cognome», continua l'avvocato spiegando quindi che in questo caso, le statistiche non pongono dubbi sull'efficacia delle procedure attuate da Google e che sia fisiologico che il numero delle cancellazioni effettivamente eseguite sia notevolmente più basso rispetto alle richieste pervenute.

Ma chi chiede a Google di rimuovere i link ad alcuni contenuti dalle sue ricerche? «Nella maggior parte dei casi si tratta di utenti coinvolti in vicende giudiziarie risalenti nel tempo, o che magari sono stati assolti nei successivi gradi di giudizio». Risponde l'avvocato **Daniele Bocciolini** dello studio legale Marazzita & Associati. La richiesta di rimozione, che nasce dall'esigenza di tutelare la propria immagine e la propria riservatezza, spesso viene rigettata, spiega l'avvocato «perché non è trascorso un lasso di tempo considerevole, così come prescritto dalla sentenza della Corte europea ovvero perché si tratta di reati gravi, di cui si sarebbe resto protagonista il richiedente e nei confronti dei quali il diritto all'oblio non sussisterebbe, prevalendo il diritto di cronaca e il dovere di informazione».

Molti utenti chiedono di essere cancellati dai risultati di ricerca «perché ritengono che le informazioni o le immagini che li riguardano siano diffamatorie nei loro confronti, o lesive per la loro reputazione, oppure che possano in qualche modo violare la loro sfera privata, o che siano semplicemente sgradite e inopportune», aggiunge invece Bernardi spiegando che in altri casi le pubblicazioni fanno riferimento a eventi recenti o che sono ancora di rilevante interesse pubblico, per i quali non si applica il diritto all'oblio.

Insomma, la maggior parte delle richieste non possono essere accettate perché non trovano fondamento in questa disciplina.

Ovviamente quando si subiscono dei comportamenti scorretti su internet, la legge offre delle tutele, «ma percorrono strade diverse da quella in esame, e dovrebbero essere affrontate attraverso strumenti e modalità che generalmente richiedono l'assistenza di un legale», continua Bernardi sottolineando come il fatto che uno strumento come quello di Google sia disponibile online e sia anche di facile utilizzo, non significa che l'utente, improvvisandosi esperto della materia «fai da te», possa sperare di realizzare con un click il proprio desiderio di far sparire dal web le macchie che lo riguardano.

Rispetto a Francia, Inghilterra, Germania e Spagna, l'Italia registra un numero di richieste più basso (rispetto alla Francia meno della metà) ma riporta anche una percentuale più bassa degli Url effettivamente rimossi.

Per Bocciolini si dovrebbe fare molto di più. Secondo l'avvocato, infatti, spesso ci si trova davanti a casi molto delicati, dinanzi ai quali non può essere sufficiente un modulo precompilato online. «Gli utenti sono persone e hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di un confrontarsi con un interlocutore che manca completamente», continua il professionista riferendosi soprattutto a quei casi in cui troppo facilmente si sbatte il mostro in prima pagina e la rete in un secondo si riempie di articoli, immagini, che è impossibile poi cancellare.

In queste vicende, «le conseguenze sulla persona ingiustamente coinvolta sono enormi e occorrerebbe un intervento tempestivo, non solo da parte di Google. A mio parere, la responsabilità va estesa anche ai gestori dei social, con riferimento ai contenuti offensivi che vengono pubblicati. Mi piacerebbe incontrare qualche dirigente: non ne ho mai visto uno. Magari potremmo andare insieme nelle scuole per spiegare ai ragazzi un po' di educazione digitale. Ma esiste un "Mr Google"?», si chiede Bocciolini.

Diritto di cronaca se c'è interesse effettivo e attuale

Obbligo di aggiornamento delle notizie e verifica dell'attualità delle stesse: sono i principi cardine della giurisprudenza della suprema Corte. Con sentenza della sezione terza civile n. 16111 del 26/6/2013 la Cassazione ha deciso che il diritto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione; se un episodio recente trovi diretto collegamento con le vicende del passato, allora viene rinnovata l'attualità.

Con sentenza n. 5525 del 5/4/2012 la Cassazione ha stabilito che l'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda.

Sanzioni fino a 20 milioni di euro

Il diritto all'oblio trova codificazione nel Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679. Ma non è un diritto assoluto. E attenzione alle sanzioni, piuttosto salate. L'articolo 17 assegna all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo in un delle seguenti ipotesi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.

Inoltre l'impresa obbligata alla cancellazione dei dati, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, deve adoperarsi per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

Ci sono eccezioni all'esercizio del diritto all'oblio e cioè i casi in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici e) accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

La violazione del diritto all'oblio è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

© Riproduzione riservata

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQW5zYSMjI0VDTy4zIyMjSXRhbGlhIE9nZ2kgU2V0dGUjIyMxNi0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xNlQxMToxNzo1NlojIyNWRVI=